

Roma, 29 novembre 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 137/2013/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

Oggetto: Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 "Misure finanziarie in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio."

Si informano le Imprese associate che, sulla GU n. 256 del 31-10-2013, è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto, del quale si allega copia, vigente dal giorno stesso di pubblicazione e presentato al Senato per la conversione in legge con il n. AS 1149.

La prima disposizione da segnalare è il co. 12 dell'art. 1, che aggiunge il nuovo co. 1-ter all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL).

L'articolo 259 del TUEL, dedicato all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevede che il consiglio dell'ente locale presenti al Ministro dell'interno - entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione - un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (comma 1).

Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio (comma 1-bis).

In tale quadro si inserisce il nuovo comma 1-ter, con cui si prevede che gli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, qualora il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, possono raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni (compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto).

Conseguentemente, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti.

Nella parte di maggiore interesse, il provvedimento è finalizzato ad introdurre nuove disposizioni in materia di rimborsi da parte delle PP.AA. alle imprese creditrici, ivi comprese quelle appartenenti al sistema associativo Confservizi, dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati fino alla data del 30 aprile 2014, in parte in sostituzione, in parte in aggiunta a

quelle contenute nel decreto-legge n. 35/2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 64/2013.

Più in dettaglio, il co. 16 dell'art. 1 reca modifiche all'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, dedicato alla ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni.

La lettera a) del comma in esame modifica il comma 4-bis dell'articolo 7 citato. Tale comma nel testo previgente stabiliva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la trasmissione annuale, entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante la piattaforma elettronica, dell'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Ora, il testo novellato del comma 4-bis prevede, invece, che, a decorrere dal 30 aprile 2014, le amministrazioni pubbliche debentrici di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali comunichino, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 231 del 2002.

La comunicazione va effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

La lettera b) aggiunge ulteriori commi all'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, volti a precisare, anzitutto, il contenuto della comunicazione in parola (co. 4-ter), che deve contenere:

- l'importo dei singoli debiti;
- il numero e la data di emissione della fattura (o richiesta equivalente) nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del creditore;
- la distinzione tra i debiti correnti e in conto capitale;
- l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Viene prevista un'ulteriore comunicazione, da parte delle stesse pubbliche amministrazioni, entro 15 giorni dal pagamento, dei dati relativi al pagamento delle fatture (co. 4-quater).

Il mancato rispetto dei predetti obblighi di comunicazione entro i termini previsti (co. 4-quinquies):

- rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile;
- comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare;
- determina una sanzione pecuniaria di 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.

Si prevede infine che le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica siano accessibili ed utilizzabili da ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei crediti (co. 4-sexies).

Il comma 17 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal precedente, quantificati in 800.000 euro per l'anno 2013.

Ancora di stretto interesse per larga parte delle Imprese associate sono le disposizioni del comma 18 dell'articolo 1. Esso stabilisce che, a partire dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente da enti locali e nelle aziende speciali, i revisori dei conti nominati su indicazione dell'azionista pubblico devono essere scelti mediante estrazione da un elenco in cui sono inseriti, a richiesta, soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, co. 2, del codice civile, dedicato alla composizione del collegio sindacale delle società per azioni. Questa disposizione prevede che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Viene demandato ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ai fini della definizione dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco e delle modalità di estrazione dei nominativi, nel rispetto:

- del criterio di proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi;
- del citato articolo 2397 del codice civile;
- degli altri principi stabiliti dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Si accenna, infine all'articolo 2, commi 19 e 20, che modificano la disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco. Alle iniziali finalità cui era destinata (finanziamento di interventi in materia di turismo, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali) si aggiungono le seguenti finalità a cui può essere destinato il relativo gettito: interventi in materia di polizia locale e sicurezza; mobilità e viabilità; raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si incrementa, inoltre, la misura massima dell'imposta (portata a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro).

Il comma 20 fa salvi i regolamenti comunali già adottati alla data di entrata in vigore del decreto nella parte in cui siano in linea con le nuove disposizioni. Questi devono essere, tuttavia, resi del tutto conformi ad esse entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Sarà cura della scrivente Confederazione fornire informazioni circa gli eventuali sviluppi del provvedimento nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione

Avv. Guido Del Mese

